

**CIRCOLARE N. 5/2022**

**Decreto Aiuti & Altri Bonus**



**LAW & TAX CONSULTING**

**TAX CONSULTING**



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

[info@taxconsulting.tn.it](mailto:info@taxconsulting.tn.it)

## Decreto Aiuti &amp; Altri bonus

7 giugno 2022

Gentile cliente,

Sono entrate in vigore il 18.5.2022 le novità del c.d. "Decreto Aiuti", contenente "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

---

**CREDITO DI IMPOSTA**


---

**INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA/GAS NATURALE**

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico/gas naturale, sono state previste le seguenti agevolazioni:

- l'art. 5 del "Decreto Energia" ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale imprese c.d. "gasivore", pari al **20%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 4 del "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore" pari al **20%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato del secondo trimestre 2022;
- l'art. 3 del "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese "non energivore" pari al **12%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Ora, il Decreto in esame innalza tali percentuali rispettivamente **dal 20% al 25%** (per il credito a favore delle imprese "gasivore" / "non gasivore") e **dal 12% al 15%** (per il credito a favore delle imprese "non energivore").

CREDITO IMPOSTA	DL 17/2022	DL 21/2022	DL 50/2022
Imprese "non energivore" → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022	--	12%	15%
Imprese "gasivore" → spese per acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022	15%	20%	25%
Imprese "non gasivore" → spese per acquisto di gas naturale secondo trimestre 2022	--	20%	25%

**IMPRESE "ENERGIVORE"**
**Primo trimestre**

L'agevolazione in esame spetta alle imprese "energivore" (con consumo maggiore di 1 gW/h all'anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi

per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo del 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

In particolare, il beneficio spetta, alle imprese:

- operanti nei settori tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, alimentare, abbigliamento, farmaceutico;
- non rientranti tra quelle di cui al punto precedente, ma ricomprese nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'Agenzia specifica che per calcolare il costo medio per kW/h della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:

- l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- la commercializzazione;

ad esclusione di ogni altro costo accessorio, diretto / indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

A tal fine va fatto riferimento alla macrocategoria indicata in fattura alla voce "**spesa per la materia energia**".

Non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale/non fiscale) conseguito dall'impresa a copertura totale/parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull'energia elettrica).

Per le imprese non ancora costituite all'1.10.2019 in mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento l'Agenzia precisa che va considerato l'importo di **59,91 euro/MWh**.

Il credito d'imposta è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (1.1 - 31.3.2022)**.

**Secondo trimestre**

Nel **secondo trimestre 2022 (1.4 - 30.6.2022)** il credito d'imposta spetta invece nella misura del **25%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

## Decreto Aiuti & Altri bonus

*Per le imprese non ancora costituite all'1.1.2019 in mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento l'Agenzia precisa che va considerato l'importo di 69,26 euro/MWh.*

### CEDIBILITA' CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta in esame, utilizzabili entro il 31.12.2022, sono cedibili entro tale data, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Analogamente a quanto previsto nell'ambito dei bonus edilizi sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche/intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario ed imprese di assicurazione.

*Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato.*

### AUTOTRASPORTATORI

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:

- iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
- munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell'apposito Elenco;
- in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);

è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del **28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all'acquisto di gasolio.**

L'agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio dell'attività.

### IMPRESE GASIVORE – I TRIMESTRE

In aggiunta a quanto sopra accennato, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al **10% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022.**

### BENI IMMATERIALI 4.0

È innalzata dal **20% al 50%** la misura del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati **nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

### FORMAZIONE 4.0

Con riferimento al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. "Bonus Formazione 4.0"):

- è innalzata al **70%** delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000;
- è innalzata al **50%** delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di € 250.000;

a condizione che:

- le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
- i risultati relativi all'acquisizione/consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità individuate dal citato Decreto.

*Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% delle spese.*

---

## BONUS

---

### INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO SPORTIVO

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurre gli effetti distorsivi, è confermato che le risorse del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dai predetti aumenti.

È inoltre disposto che:

- con un apposito Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione;
- il predetto Fondo unico è incrementato di €40 milioni per il 2022.

## Decreto Aiuti & Altri bonus

### SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE/ENTI DI PROMOZIONE

In sede di conversione, al fine di sostenere al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche/dilettantistiche con domicilio fiscale/sede legale/sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata **differita dal 30.4 al 31.7.2022 la sospensione dei versamenti.**

In particolare la sospensione interessa i seguenti versamenti:

- ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 31.7.2022;
- contributi previdenziali/assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 31.7.2022;

### SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Tra le misure adottate nell'ambito del c.d. "Decreto Liquidità" il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell'emergenza COVID-19 ed in particolare l'accesso:

- alle garanzie concesse dalla SACE spa;
- al Fondo centrale di garanzia PMI.

Ora è confermata l'estensione:

- a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, della concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
- fino al 30.6.2022 del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.

### BONUS PUBBLICITA'

L'art. 57-bis ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi, riguardante le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali effettuate tramite:

- stampa periodica/quotidiana (nazionale o locale) anche "on line";
- emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Nel corso del tempo l'agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili per il 2021 e 2022:

- la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici;

- il "Decreto Sostegni-bis", ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.

Per entrambe le annualità il credito d'imposta è calcolato nella misura del **50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente.**

*Ora, in sede di conversione è previsto che dal 2023, il credito d'imposta in esame è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.*

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all'1.1.2022.

In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell'imposta sostitutiva nonché la redazione/giuramento della perizia di stima.

L'imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:

- in unica soluzione entro il 15.11.2022;
- in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
  - 1° rata → entro il 15.11.2022;
  - 2° rata → entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
  - 3° rata → entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.

### COMUNICAZIONE SCONTO IN FATTURA

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito/sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

### DETRAZIONE 110% SU VILLETTE FINO 31.12.22

Con la modifica dell'art. 119, che individua i termini entro i quali vanno sostenute le spese per poter fruire della detrazione del 110%, con specifico riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche ossia sulla singola unità immobiliare non facente parte di un condominio/edificio composto

## Decreto Aiuti & Altri bonus

da più unità, la detrazione spetta **anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo**, potendo considerare anche i lavori non agevolati con tale detrazione. Merita inoltre evidenziare che nella nuova formulazione in esame il Legislatore ha inserito la precisazione che ai fini del computo del 30% dell'intervento complessivo **"possono essere compresi anche i lavori non agevolati"** con la detrazione del 110%.

### CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE

Il dettato normativo relativo a tale ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche viene sostituito con una nuova previsione in base alla quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito ad un proprio cliente professionale privato, correntista della banca stessa o della banca capogruppo, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito.

Rispetto alla precedente formulazione in esame consente ora:

- **non solo alle banche ma anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario** di cedere il credito al di fuori del circuito bancario/assicurativo;
- la cessione dei crediti in esame a soggetti privati (non appartenenti al sistema bancario) **a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere**. In altre parole, non è richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle 3 cessioni già ammesse;
- di cedere il credito **soltanto ad un correntista qualificato**. In particolare richiede che il cessionario del credito sia un **"cliente professionale privato"** per cui si intende "un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume".

### INDENNITA' UNA TANTUM

È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a € 200, a favore:

- dei **lavoratori dipendenti**, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità/vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%;
- dei **pensionati** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione/assegno sociale, di pensione/assegno per

invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;

- dei **lavoratori domestici** che hanno in essere uno/più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
- dei soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni di NASpl e Indennità di disoccupazione;
- dei titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
- dei lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo/stabilimenti termali/dello spettacolo ecc.);
- dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
- dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
- dei lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali;
- degli **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022 alla Gestione separata;
- dei percettori del reddito di cittadinanza.

### FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI

È prevista l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di **un'indennità una tantum** a favore di:

- lavoratori autonomi/professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

che **non hanno fruito delle indennità** previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.

## Decreto Aiuti & Altri bonus

### BONUS ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

Per il 2022, al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in merito ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo con una dotazione di € 79 milioni finalizzato a riconoscere un **buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.**

L'agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento delle risorse):

- a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell'apposito Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;
- per un ammontare pari al 100% della spesa per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, **non superiore a € 60;**
- a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

### RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica/gas naturale), è confermata la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022.**

Possono accedere alla rateizzazione in esame le **imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.

**La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell'energia elettrica/gas naturale.**

### ALTRI CONTRIBUTI #RIPARTITRENTINO

#### CARO BOLLETTE

Si tratta di un ristoro a favore dei nuclei familiari la cui condizione economica si è aggravata per l'eccezionale aumento dei costi energetici e che non hanno i requisiti per accedere alle compensazioni integrative temporanee sui costi di luce e gas stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per l'anno 2022 e che nell'anno 2021/22 non sono beneficiarie di assegno unico provinciale.

Il nucleo familiare che desidera inoltrare domanda deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti la cui verifica è effettuata con riferimento alla situazione esistente al 30.04.2022, se non diversamente specificato:

- **Non deve aver presentato domanda per l'assegno unico provinciale entro il 30 aprile 2022 per il periodo decorrente dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.** Sono ammessi anche quei nuclei familiari che pur

avendo presentato domanda di assegno unico provinciale, questa risulta chiusa entro il 31.03.2022.

- **Non possiede i requisiti per essere beneficiario delle compensazioni integrative temporanee sui costi di luce e gas stabilite da ARERA per l'anno 2022.** In particolare:
  - possedere un indicatore ISEE superiore ad euro 12.000,00 o ad euro 20.000,00 se i figli a carico sono almeno 4;
  - non essere beneficiario del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza;
  - non essere beneficiario delle compensazioni integrative per disagio fisico;
- Ha sostenuto una spesa per la fornitura elettrica o di gas ad uso domestico nel primo trimestre 2022;
- La media aritmetica dei saldi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali intestati a tutti i componenti il nucleo familiare, relativi ai primi tre mesi dell'anno 2022 risulta pari o inferiore ad euro 15.000Euro;
- Ha un valore ai fini IMIS al 31 dicembre 2021 dei diritti reali (diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli immobili diversi dall'abitazione principale e sulle aree edificabili, pari o inferiore ad euro 50.000,00.

L'importo del ristoro è variabile in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito lordo familiare:

Composizione nucleo familiare	Reddito lordo familiare	Importo ristoro
Fino 2 componenti	Fino a 15.000	Euro 250,00
	Da 15.000 a 20.000	Euro 200,00
Con 3 componenti	Pari o inferiore a 20.000	Euro 250,00
	Pari o inferiore a 35.000	Euro 200,00
Con 4 o più componenti	Pari o inferiore a 30.000	Euro 250,00
	Familiare pari o inferiore ad 55.000	Euro 200,00

## Decreto Aiuti & Altri bonus

Le domande di Ristoro vengono concesse in ordine di condizione reddituale, partendo dalla più bassa, e a parità di condizione reddituale, in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle disponibilità che residuano dopo aver pagato il ristoro dei nuclei familiari che hanno presentato domanda di assegno unico provinciale, come quantificato con deliberazione della Giunta provinciale.

Il Ristoro è liquidato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto corrente indicato in domanda, per l'importo spettante. Si precisa infatti che il Ristoro non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della relativa tassazione.

**Il richiedente può presentare domanda esclusivamente online a partire dalle ore 9.00 di lunedì 16 maggio 2022 ed entro le ore 23:59 di martedì 31 maggio 2022 attraverso la piattaforma informatica dedicata.**

La domanda è esente da imposta di bollo. Per presentare la domanda devi essere in possesso del sistema di identità digitale SPID

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

**Law & Tax Consulting S.r.l.**  
**Tax Consulting S.r.l.**